



Delibera n. 64/2017
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6/2017

Oggetto: approvazione di una Convenzione Quadro tra lo “*Istituto Nazionale di Astrofisica*” e la “*Università degli Studi di Cagliari*” per “...lo sviluppo di rapporti di collaborazione e di cooperazione istituzionale finalizzati allo svolgimento di attività didattiche, di ricerca scientifica e tecnologica e di formazione di giovani figure professionali nei settori di interesse comune...”, con particolare riguardo a “...tutti i settori tecnologici relativi alla strumentazione “radioastronomica”...”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene “**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**”, ed, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che istituisce lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il “**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**”;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della “**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**”, ed, in particolare, l’articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**”;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2011, numero 10, che contiene “**Norme in materia di organizzazione**”

Alles *ed*

MGP

delle università, di personale accademico e reclutamento” e che disciplina la “Delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

- VISTO** il Decreto Legislativo del 31 maggio 2011, numero 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 24 giugno 2011, numero 145, che contiene le **“Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”** e che disciplina, in particolare, la **“...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...”;**
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune **“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”**, ed, in particolare, l’articolo 13;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la **“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124”**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 25 novembre 2016, numero 276, ed entrato in vigore il **10 dicembre 2016**;
- VISTO** lo Statuto dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il **1° maggio 2011**;
- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 6, comma 2, lettera m), 24, comma 1, lettera a), e 27 del predetto Statuto;
- VISTO** il **“Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica”**, predisposto ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l’articolo 14 del predetto **“Regolamento”**;

Call

[Handwritten signature]

2 *[Handwritten signature]*



- VISTO** il "**Regolamento del personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015**;
- VISTO** il "**Disciplinare di organizzazione e funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- VISTA** la Delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha unanimemente deliberato:
- di "...nominare il Dottore **Gaetano TELESIO** quale Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a far data dal **17 ottobre 2016**...";
 - che il "...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...";
- CONSIDERATO** pertanto, che l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà il **14 ottobre 2019**;
- VISTO** il Decreto del Presidente del 23 maggio 2017, numero 46, con il quale il Dottore **Emilio MOLINARI** è stato nominato Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**";
- CONSIDERATO** che il Dottore **Emilio MOLINARI** ha conferito al Dottore **Andrea POSSENTI** le funzioni di Direttore Vicario dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**";
- VISTO** in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), dello Statuto, il quale prevede che lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**"



promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi della "**Unione Europea**" e di "**Organismi Internazionali**", attività *"...di ricerca nei campi della astronomia e della astrofisica, sia tramite la rete delle proprie Strutture di Ricerca e delle Infrastrutture Strumentali e Gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri..."*;

VISTO altresì l'articolo 27, comma 1, del predetto Statuto, il quale stabilisce, a sua volta, che, al *"...fine di promuovere la collaborazione con le Università, gli Enti di Ricerca e gli Organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, lo **Istituto Nazionale di Astrofisica**", con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può stipulare **"Convenzioni Generali"** o **"Accordi Quadro"**..."*;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, dispone che *"...le Università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, sono il luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze e operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica..."*;

VISTA la Convenzione Quadro stipulata con la "**Conferenza dei Rettori delle Università Italiane**" ("**CRUI**") il 16 gennaio 2013, che definisce e disciplina i rapporti di collaborazione e di cooperazione scientifica e didattica tra lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e le "**Istituzioni Universitarie**" nell'ambito dei *"...settori della astronomia, della astrofisica e delle discipline a queste collegate, teoriche, osservative, di laboratorio e tecnologiche, ivi compresa la costruzione, l'utilizzo e la gestione di grandi apparecchiature, per lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di formazione e di alta formazione, di diffusione della cultura scientifica e di ogni altra attività diretta a favorire il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali..."*;

VISTO in particolare, l'articolo 2 della "**Convenzione Quadro**", il quale prevede che i predetti rapporti di collaborazione e di cooperazione didattica e scientifica debbono essere definiti e disciplinati mediante *"...apposite **"Convenzioni"** stipulate dallo **Istituto Nazionale di Astrofisica**" con le singole **"Università"** e/o attraverso **"Accordi Attuativi"** stipulati dalle **"Strutture di Ricerca"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** con le medesime **"Università"**..."*;

CONSIDERATO che la "**Università degli Studi di Cagliari**" ha *"...inserito tra i suoi obiettivi strategici di primo livello definiti nel **"Documento***

Ally

red

4 *MFB*



Strategico di Programmazione Integrata per l'Anno 2017 anche il sostegno alla ricerca applicata o industriale, valorizzando il ruolo dell'Ateneo nel territorio attraverso il trasferimento tecnologico, lo sviluppo del rapporto con le imprese e le Istituzioni, la diffusione dei risultati della ricerca e del suo patrimonio culturale a beneficio della collettività...”;

CONSIDERATO altresì, che lo **“Osservatorio Astronomico di Cagliari”** dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e la **“Università degli Studi di Cagliari”** hanno attivato e consolidato, nel tempo, un intenso e proficuo rapporto di collaborazione e di cooperazione, finalizzato allo svolgimento di *“...attività didattiche, di ricerca scientifica e tecnologica e di formazione di giovani figure professionali nei settori di interesse comune...”*, con particolare riguardo a *“...tutti i settori tecnologici relativi alla strumentazione “radioastronomica”...”*;

CONSIDERATO che, al fine di promuovere e di sviluppare ulteriormente il predetto rapporto di collaborazione e di cooperazione, lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e la **“Università degli Studi di Cagliari”** hanno manifestato la volontà di sottoscrivere una apposita **“Convenzione Quadro”**, di durata quinquennale;

VISTA la nota del 15 giugno 2017, con la quale il Dottore **Andrea POSSENTI**, nella sua qualità di Direttore Vicario dello **“Osservatorio Astronomico di Cagliari”**, ha trasmesso uno **“Schema”** di **“Convenzione Quadro”** tra lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e la **“Università degli Studi di Cagliari”**, predisposto per le finalità innanzi specificate;

VISTO lo **“Schema”** di **“Convenzione Quadro”**;

CONSIDERATO che, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 2, comma 1, del predetto **“Schema”**, con la stipula della **“Convenzione Quadro”** lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e la **“Università degli Studi di Cagliari”** si *“...prefiggono lo scopo di:*

- *facilitare e incoraggiare i contatti e gli scambi tra i ricercatori della “Università” e i tecnologi, i tecnici e i ricercatori dello “Istituto”;*
- *sviluppare e coordinare i programmi di ricerca e di sviluppo di reciproco interesse, secondo progetti esecutivi di volta in volta individuati;*
- *promuovere l'accesso di ricercatori e studenti ai rispettivi laboratori e strutture di ricerca...”;*

Alles *euo*



CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la “...collaborazione fra le Parti comprenderà attività di ricerca e di sviluppo tecnologico negli ambiti:

- della strumentazione per applicazioni astrofisiche e radioastronomiche;
 - delle applicazioni spaziali e di monitoraggio del territorio e dello spazio;
 - della tecnologie della informazione,
- con particolare riferimento ai sistemi a radiofrequenza e microonde, nonché qualunque altra attività di interesse delle Parti, di volta in volta individuate...”;

VISTO l'articolo 3 dello “**Schema**” di “**Convenzione Quadro**”, il quale stabilisce, a sua volta, che “...sono individuati quali Responsabili delle attività previste dalla Convenzione:

- il Professore **Giorgio MONTISCI**, nella sua qualità di Professore Associato di Campi Elettromagnetici del “**Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica**” della “**Università degli Studi di Cagliari**”;
- il Dottore **Emilio MOLINARI**, nella sua qualità di Direttore dello “**Osservatorio Astronomico di Cagliari**”...”;

CONSIDERATO inoltre, che, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo **Schema**”, le “...attività relative ai “**Programmi di Ricerca Congiunti**” saranno definite dalle Parti mediante separati e specifici “**Accordi di Dettaglio**” (cosiddetti “**Progetti Esecutivi**”), approvati dai rispettivi Organi Competenti, che devono contenere:

- una descrizione dettagliata del “**Programma di Ricerca Congiunto**”;
- l'indicazione di un “**Responsabile di Progetto**” per ciascuna delle due Parti, che avrà la funzione di supervisionare il “**Progetto**” e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell'altra;
- le indicazioni relative alla durata del “**Programma**” e alla produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del “**Progetto**”;
- gli eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dalla esecuzione del “**Programma di Ricerca Congiunto**”;
- gli specifici accordi relativi alla ripartizione ed alla gestione della proprietà intellettuale connessa al “**Progetto**”, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della medesima Convenzione;
- l'indicazione del personale, dipendente e/o parasubordinato, della “**Università degli Studi di Cagliari**” e dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” impegnato nello specifico “**Programma di Ricerca Congiunto**”;

Alley *leo*



- le modalità d'impiego dei laboratori e dei locali della **"Università degli Studi di Cagliari"** e dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**...";

CONSIDERATO altresì, che, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del predetto **"Schema"**, la **"Convenzione Quadro"** produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e avrà la durata di cinque anni, fermo restando che:

- eventuali *"...proroghe avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti..."*;
- le *"...parti potranno recedere dalla Convenzione mediante comunicazione notificata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata con un preavviso di almeno sei mesi..."*;

VISTO

l'articolo 8 dello **"Schema"** di **"Convenzione Quadro"**, il quale disciplina la **"Gestione della proprietà intellettuale"**, stabilendo, tra l'altro, che:

- ciascuna *"...delle due Parti è e rimane esclusiva titolare del proprio **"Background"**..."*;
- le *"...Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio **"Background"**, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun **"Programma di Ricerca Congiunto"** e, comunque, non oltre la loro durata..."*;
- le *"...Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio **"Background"**..."*;
- ciascuna *"...delle due Parti è e rimane esclusiva titolare del **"Foreground"** e del **"Sideground"** generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture..."*;
- le *"...Parti sono contitolari in pari quota, o nella diversa misura che verrà determinata tra le stesse con apposito accordo scritto, del **"Foreground"** generato congiuntamente dalle stesse..."*;

VISTO

l'articolo 9 dello **"Schema"** di **"Convenzione Quadro"**, il quale dispone, a sua volta, che:

- la **"Università degli Studi di Cagliari"** è tenuta a garantire *"...che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, e i propri studenti, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico della **"Università degli Studi di Cagliari"** in relazione a infortuni, morte,*

Alles

es

7 *MF*

- malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi...”;*
- lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e tenuto a garantire *“...che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che eventualmente svolgerà le attività oggetto della Convenzione presso i locali della “Università degli Studi di Cagliari” sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi...”;*

VISTI infine, gli articoli 6, 7, 10, 11 e 12 dello **“Schema”** di **“Convenzione Quadro”**, i quali disciplinano, rispettivamente

- le **“Pubblicazioni”**;
- la **“Riservatezza e tutela dei dati personali”**;
- la **“Risoluzione”** della Convenzione, in caso di inadempimento;
- il **“Foro competente”**, in caso di controversie;
- le **“Comunicazioni amministrative”**;

CONSIDERATO che la stipula della predetta **“Convenzione Quadro”** non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**;

ACQUISITO il parere favorevole alla approvazione ed alla sottoscrizione della **“Convenzione”** tra lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e la **“Università degli Studi di Cagliari”** per le finalità innanzi specificate, espresso, nell’ambito delle rispettive competenze, sia dal Direttore Scientifico che dal Direttore Generale;

ATTESA pertanto, la necessità di provvedere,

DELIBERA

alla unanimità dei presenti

Articolo 1. Di approvare lo **“Schema”** della **“Convenzione Quadro”** tra lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e la **“Università degli Studi di Cagliari”** per *“...lo sviluppo di rapporti di collaborazione e di cooperazione istituzionale finalizzati allo svolgimento di attività didattiche, di ricerca scientifica e tecnologica e di formazione di giovani figure professionali nei settori di interesse comune...”*, con particolare riguardo a *“...tutti i settori tecnologici relativi alla strumentazione “radioastronomica”...”*, nel testo che si allega alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegato numero 1).

Articolo 2. Di autorizzare la sottoscrizione della **“Convenzione Quadro”** tra lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e la **“Università degli Studi di Cagliari”** per le finalità specificate in premessa e nell’articolo 1 della presente Delibera.



Articolo 3. Di autorizzare il Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a sottoscrivere la "**Convenzione Quadro**" tra lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica** e la "**Università degli Studi di Cagliari**" richiamata nelle premesse e nei primi due articoli del dispositivo della presente Delibera.

Roma, 25 luglio 2017

Il Segretario



Il Presidente



S. Sarra



CONVENZIONE QUADRO
Redatta in duplice originale

TRA

Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università, n. 40 (di seguito denominata UNICA), nella persona della Prof.ssa Maria Del Zompo, nata a Cagliari, il 21/04/1951, in qualità di Rettore dell'Ateneo

E

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito denominato INAF), nella persona del Presidente Prof. Nicolò D'Amico nato a Palermo in data 28/06/1953, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2017, numero 64.

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/o "le Parti"

PREMESSO CHE:

- è compito primario delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca;
- UNICA ha inserito tra i suoi obiettivi strategici di primo livello definiti nel **Documento Strategico di Programmazione Integrata 2017**: "Sostenere la ricerca applicata o industriale, valorizzando il ruolo dell'Ateneo nel territorio attraverso il trasferimento tecnologico, lo sviluppo del rapporto con le imprese e le Istituzioni, la diffusione dei risultati della ricerca e del suo patrimonio culturale a beneficio della collettività."
- INAF ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia, nonché di sviluppare attività di ricerca fondamentale e applicata negli ambiti tecnologici necessari allo sviluppo della strumentazione avanzata utilizzata in ambito astrofisico;
- INAF ha insediato in Sardegna il grande radio telescopio S.R.T. (Sardinia Radio Telescope) di cui sta sviluppando ricevitori e altre tecnologie necessarie al suo utilizzo;
- UNICA ha sviluppato significative competenze di ricerca, nonché di didattica di III livello, in tutti i settori tecnologici relativi alla strumentazione radioastronomica;
- esiste una consolidata collaborazione fra INAF, nella sua declinazione territoriale, ovvero l'Osservatorio Astronomico di Cagliari (nel proseguo INAF-OAC) e UNICA, sia nella didattica, sia nella ricerca e nella formazioni di giovani figure professionali;
- le competenze scientifiche e tecnologiche di UNICA e di INAF-OAC, nonché le strumentazioni sviluppate, sono in larga parte complementari e si prestano quindi a sviluppare ulteriori collaborazioni, in partnership ma anche tramite commesse o contratti di ricerca, sia per attività istituzionali delle Parti, sia in attività di trasferimento

tecnologico;

- pertanto UNICA e INAF riconoscono l'opportunità di mantenere e rafforzare tale collaborazione al fine di assicurare alle attività delle parti il contributo delle reciproche competenze;

Tutto ciò premesso e considerato, come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro (di seguito Convenzione)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – DEFINIZIONI

a) Per “Programma di Ricerca Congiunto” si intende il programma di attività di ricerca e sviluppo congiunto che le Parti definiranno nell’ambito della Convenzione;

b) Per “Background” si intende tutte le informazioni (compreso il know-how non brevettabile), nonché i diritti patrimoniali d’autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, detenuti a qualsiasi titolo da ciascuna delle Parti prima della sottoscrizione della presente Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della stessa;

c) Per “Foreground” si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, proteggibili e non, quali diritto d’autore, brevetti, know-how e ogni altra privativa industriale, generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione;

d) Per “Sideground” si intende tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante il periodo di efficacia della Convenzione, quali diritto d’autore, brevetti, know-how e ogni altra privativa industriale non rientranti tra gli obiettivi previsti dalla Convenzione medesima, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, e indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno;

e) Per “Informazioni Confidenziali” si intende, ai fini della Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale e/o di qualunque altra natura riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto della Convenzione. Per Informazioni Confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti.

Articolo 2 – FINALITÀ

2.1 Scopo della Convenzione è:

- facilitare e incoraggiare i contatti e gli scambi tra ricercatori UNICA e tecnologi, tecnici e ricercatori INAF;
- sviluppare e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di reciproco interesse, secondo progetti esecutivi di volta in volta individuati;
- promuovere l’accesso di ricercatori e studenti ai rispettivi laboratori e strutture di ricerca.

2.2 La collaborazione fra le Parti comprenderà attività di ricerca e sviluppo tecnologico negli ambiti:

- strumentazione per applicazioni astrofisiche e radioastronomiche;
- applicazioni spaziali e di monitoraggio del territorio e dello spazio;
- tecnologie dell'informazione;

con particolare riferimento ai sistemi a radiofrequenza e microonde, nonché qualunque altra attività di interesse delle Parti, di volta in volta individuate.

Articolo 3 – RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

3.1 I Responsabili delle attività previste dalla Convenzione sono:

- per conto di **UNICA**:
Prof. Giorgio Montisci – Prof. Associato di Campi Elettromagnetici presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica;
- per conto di **INAF**:
Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari;

Articolo 4 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

4.1 Le attività relative ai Programmi di Ricerca Congiunti saranno definite dalle Parti mediante separati e specifici accordi di dettaglio (Progetti Esecutivi), approvati dai rispettivi Organi Competenti.

4.2 Ciascun Progetto Esecutivo comprenderà:

- una descrizione dettagliata del Programma di Ricerca Congiunto;
- un responsabile di progetto per ciascuna delle due Parti, che avrà la funzione di supervisionare il progetto e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell'altra;
- indicazioni relative alla durata del programma e alla produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto;
- eventuali obblighi e responsabilità a carico delle parti derivanti dall'esecuzione del Programma di Ricerca Congiunto;
- specifici accordi relativi alla ripartizione ed alla gestione della proprietà intellettuale connessa al progetto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 8.

4.3 Ogni Progetto Esecutivo di cui al comma 4.1 conterrà altresì l'indicazione del personale, dipendente e/o parasubordinato di UNICA e di INAF impegnato sullo specifico Programma di Ricerca Congiunto, le modalità d'impiego dei laboratori di UNICA e dei laboratori/locali di INAF, quantificando opportunamente gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento dell'attività di ricerca. Detto personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, di tutte le condizioni stabilite nella Convenzione.

4.4 I Progetti Esecutivi che comportino un costo economico a carico di una o entrambe le parti dovranno essere approvati esplicitamente dall'Organo competente ad approvare la spesa.

4.5 UNICA e INAF valuteranno di autorizzare l'accesso presso i propri laboratori e le proprie strutture al personale individuato dall'altra Parte per svolgere attività relative ai Progetti

Esecutivi. Sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa vigente.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Articolo 5 - DURATA

5.1 La Convenzione avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sottoscrizione e avrà una durata pari a 5 (cinque) anni. Eventuali proroghe avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti. Le Parti si impegnano sin d'ora a procedere, con un anticipo di due mesi rispetto alla data di scadenza della Convenzione, alla negoziazione in buona fede del rinnovo della stessa e all'eventuale modifica di alcuna delle clausole in essa contenute.

5.2 Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

5.3 Resta inteso tra le Parti che la scadenza della Convenzione per decorrenza del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Progetti Esecutivi e relativi Programmi di Ricerca Congiunti, di cui al precedente art. 4, che non siano ancora conclusi.

Articolo 6 – PUBBLICAZIONI

6.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti di UNICA e di INAF coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

6.2 Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground congiunto a terzi.

6.3 Le Parti avranno diritto di pubblicare disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell'altra Parte copia dell'atto di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:

- proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
- consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale;
- proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili) sino a quando gli stessi siano sottoposti ad un regime di segretezza secondo il disposto del successivo articolo 7, comma 2.

Nello specifico, in caso di deposito di domanda di brevetto *in itinere* la posticipazione della pubblicazione avrà efficacia fino alla data dello stesso deposito o, se concordato per iscritto tra le Parti, per tutta la durata del periodo di segretezza della stessa domanda. In caso di Foreground e di Sideground in regime di segretezza, la durata del periodo di segretezza sarà disciplinata dal successivo articolo 7.

Resta inteso tra le Parti che il consenso alla pubblicazione non potrà essere negato senza adeguata motivazione.

Articolo 7 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

7.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 6, le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione della stessa, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione.

7.2 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i. diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della Convenzione;
- ii. è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- iii. è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono alla stessa.

7.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

7.4 Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

7.5 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima ed, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI").

Articolo 8 - GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

8.1 Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca Congiunto e comunque non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

8.2 Ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground e del Sideground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.

8.3 Le Parti sono contitolari in pari quota, o nella diversa misura che verrà determinata tra le stesse con apposito accordo scritto, del Foreground generato congiuntamente dalle stesse. In tal caso, le Parti valuteranno l'opportunità di proteggere i risultati conseguiti anche tramite il deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e la modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto ad un apposito successivo accordo di gestione. Resta inteso tra le Parti che la titolarità dei diritti del Foreground congiunto nonché le modalità di sfruttamento e valorizzazione dello stesso verrà stabilita di volta in volta per ogni singolo Programma di Ricerca Congiunto ed in relazione ad ogni risultato brevettabile, tenendo conto del contributo inventivo prestato da ciascuna Parte, dell'apporto economico e strumentale nonché del numero di inventori coinvolti.

8.4 Nel caso in cui una delle Parti comunichi per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata entro 30 giorni dal conseguimento dei risultati di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto ed al conseguente sfruttamento patrimoniale, l'altra Parte può manifestare il proprio interesse alla brevettazione, facendone formale richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione della raccomandata di rinuncia. In tal caso, la Parte rinunciataria autorizzerà per iscritto l'altra entro 10 giorni dalla ricezione della manifestazione di interesse a depositare a proprio nome la domanda di brevetto o altro titolo. La Parte interessata si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale della Parte rinunciataria che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.

8.5 Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 7.

Articolo 9 – GARANZIE

9.1 UNICA garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, e i propri studenti, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di INAF, saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di UNICA in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

9.2 INAF garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che eventualmente svolgerà le attività oggetto della Convenzione presso i locali di UNICA sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di INAF in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

9.3 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

9.4 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

9.5 Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

Articolo 10 – RISOLUZIONE

10.1 Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno qualsiasi degli obblighi previsti nella Convenzione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata da notificare all'altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

Articolo 11 - FORO COMPETENTE

11.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in dipendenza della Convenzione e/o comunque in connessione con la sua stipula, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, che non potrà essere risolta in via amichevole tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Articolo 12 – COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE

12.1 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all'altra:

Se a UNICA

Università degli Studi di Cagliari
Via Università, 40 - 09124 Cagliari

Tel: 0706751
Email: rettore@unica.it;
Email pec: protocollo@pec.unica.it

con copia a:
Direzione Ricerca e Territorio - Unica Liaison Office
Via San Giorgio 12 – 09124 Cagliari
Tel: 0706756502
Email: unicaliaisonoffice@unica.it

Se a INAF:
INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari
Via della Scienza 5 - 09047 Selargius (CA)
Tel. 070 7118 0228
Email: Email pec: inafocagliari@pcert.postacert.it

12.2 Le comunicazioni si intenderanno ricevute:

- 12.2.1 alla data della consegna, se consegnata di persona; oppure
- 12.2.2 alla data di spedizione, se trasmessa con posta raccomandata (registrata o certificata, con ricevuta di ritorno e prepagata); oppure
- 12.2.3 alla data di spedizione, se trasmessa mediante posta elettronica certificata e documentata da un rapporto di conferma; oppure
- 12.2.4 alla data di spedizione con corriere di rilevanza nazionale o corriere aereo, a patto che tale servizio o corriere garantisca la consegna per il giorno successivo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Cagliari, li _____
Università degli Studi di Cagliari
.....
Prof.ssa Maria Del Zompo
 Rettore di UniCa

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, li _____
.....
Prof. Nicolò D'Amico
Presidente INAF